

**CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
«L'altro diritto. Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo
delle migrazioni» - (acronimo ADir)**

TRA

L'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof.ssa Alessandra Petrucci, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 13 febbraio 2024 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2024;

L'Università degli Studi di Genova, rappresentata dal Magnifico Rettore Federico Delfino, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 23 gennaio 2024 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 gennaio 2024;

L'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", rappresentata dal Magnifico Rettore Stefano Bronzini, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 23 gennaio 2024 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30 gennaio 2024;

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, Istituto Universitario ad ordinamento speciale (d'ora innanzi denominata Scuola Sant'Anna), rappresentata dalla Magnifica Rettrice Prof.ssa Sabina Nuti autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 24 gennaio 2024;

L'Università degli Studi di Palermo, rappresentata dal Magnifico Rettore Massimo Midiri autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 7 maggio 2024 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 9 maggio 2024;

L'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Lucio d'Alessandro, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 31 gennaio 2024 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024;

L'Università della Calabria, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Nicola Leone, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 19 gennaio 2024 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 febbraio 2024;

L'Università degli Studi di Salerno, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Vincenzo Loia, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 febbraio 2024;

L'Università degli Studi Roma Tre rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Massimiliano Fiorucci, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 24 gennaio 2024 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 gennaio 2024;

L'Università degli Studi di Roma La Sapienza rappresentata dal Magnifico Rettore prof.ssa Antonella Polimeni, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 26 marzo 2024 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2024;

L'Università degli Studi di Federico II rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Matteo Lorito, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 27 marzo 2024 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024;

L'Università degli Studi di Ca' Foscari Venezia rappresentata dalla Magnifica Rettrice prof.ssa Tiziana Lippiello, autorizzata a firmare il presente atto a seguito di delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali del 26 marzo 2024, dipartimento delegato con delibera del Senato accademico e Consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 22 settembre 2021 e 1° ottobre 2021 a compiere tutti gli atti successivi all'approvazione della convenzione istitutiva;

L'Università degli Studi di Ferrara rappresentata dalla Magnifica Rettrice prof.ssa Laura Ramaciotti, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 28 febbraio 2024 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2024;

L'Università degli Studi di Milano rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Elio Franzini, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Dipartimento di Scienze Giuridiche *Cesare Beccaria* nella

seduta del 13 dicembre 2023, a fronte della procedura deliberata Senato Accademico in data 12 settembre 2023;

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Carlo Adolfo Porro, autorizzato a firmare il presente atto con D.R. prot. n. 12837 del 18 gennaio 2024;

L'Università degli Studi di Torino rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Stefano Geuna, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2024;

L'Università degli Studi di Foggia rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Lorenzo Lo Muzio, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 17 gennaio 2024 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 gennaio 2024;

L'Università degli Studi di Bologna rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Giovanni Molari, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 19 marzo 2024 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2024;

Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Bruno Botta autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 18 marzo 2024 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2024;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Costituzione

1. Su iniziativa dei seguenti Atenei proponenti, parti del presente accordo costitutivo, nel seguito "promotori" o "Università", è costituito, a norma dell'art. 91 del DPR 382/80, il Centro Interuniversitario di Ricerca denominato "L'altro diritto. Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni" – (ADir) – (nel seguito, "Centro").

Articolo 2 - Finalità e funzioni del Centro

1. Il Centro si propone di:

a) Sviluppare, promuovere e coordinare studi e progetti di ricerca, anche internazionali, nel campo:

1. della sociologia della pena;
2. della sociologia della devianza;
3. della sociologia della marginalità;
4. della sociologia delle migrazioni;
5. delle politiche penali;
6. del governo della marginalità;
7. del governo delle migrazioni;
8. dei fenomeni discriminatori e delle relative strategie di contrasto;
9. dei diritti delle persone private della libertà;
10. del governo delle società multiculturali;
11. dello sfruttamento lavorativo, le politiche di contrasto ad esso e la protezione delle sue vittime.

b) Promuovere e coordinare law clinics sugli stessi temi.

c) Promuovere l'istituzione e l'attivazione di corsi post-laurea di perfezionamento, master e dottorato (anche internazionali) sugli stessi temi.

d) Promuovere sui temi di interesse del Centro la ricerc-azione (intesa come metodo che prevede l'immediata messa a disposizione dei risultati di ricerca a enti pubblici e privati che svolgono interventi sociali prevedendo un ritorno dell'efficacia degli stessi al fine del affinamento della ricerca) servendosi della Convenzione in essere tra Centro ADir e L'altro diritto ODV, stipulata a questo fine, e stipulandone di nuove ogni volta che è necessario.

2. Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo complementare, e senza fare concorrenza, a quelle

sviluppate dai Dipartimenti dell'Università degli Studi di Firenze e dai Dipartimenti e gli Istituti delle altre Università aderenti.

Articolo 3 - Sede amministrativa

1. La sede amministrativa del Centro è presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze, nei locali indicati nella planimetria allegata.
2. Il dirigente responsabile ai fini della sicurezza e il responsabile degli obblighi ai sensi di quanto disposto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è il Direttore del Centro.

Articolo 4 - Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a) il Direttore;
 - b) il Comitato di Gestione;
 - c) Il Consiglio scientifico.

Articolo 5 - Il Direttore

1. Il Direttore viene eletto dal Comitato di Gestione fra i professori o ricercatori di ruolo che ne fanno parte, ed è nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo sede amministrativa. Dura in carica tre anni e può essere rinominato per altri tre anni.
2. Il Direttore:
 - a. rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
 - b. convoca e presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Scientifico, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni secondo quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7;
 - c. predispone la relazione programmatica annuale sull'attività del Centro e la trasmette per l'approvazione al Comitato di Gestione;
 - d. predispone la relazione consuntiva annuale sui risultati conseguiti dal Centro, e, una volta approvata dal Comitato di Gestione, la trasmette al Direttore del Dipartimento di afferenza e al Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro al fine di valutarne efficacia ed efficienza, ai sensi del successivo articolo 10;
 - e. tiene aggiornato l'elenco dei docenti, dei ricercatori e dei Dipartimenti aderenti al Centro;
 - f. trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sede amministrativa del Centro le richieste di adesioni o di recesso di altri Atenei;
 - g. adotta atti di competenza del Comitato di Gestione che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato di Gestione per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - h. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo di intesa con il Dipartimento di afferenza.
 - i. nomina un vicedirettore scelto tra i componenti del Comitato di Gestione, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 6 - Il Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto da un rappresentante per ciascuno degli Atenei che costituiscono il Centro, designato dall'Università di provenienza secondo i propri regolamenti interni.
2. Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere rinnovati.
3. Il Comitato di Gestione:
 - a. programma, indirizza, coordina e controlla l'attività del Centro;
 - b. elegge tra i suoi componenti il Direttore del Centro;
 - c. approva la relazione annuale programmatica sull'attività del Centro predisposta dal Direttore;

- d. approva la relazione annuale consuntiva sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore;
 - e. delibera sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori, successive alla costituzione del Centro medesimo;
 - f. delibera sulle modalità di coinvolgimento nell'attività del Centro del personale tecnico dei Dipartimenti aderenti, d'intesa con questi ultimi;
 - g. propone agli Atenei aderenti le richieste di adesione al Centro avanzate da altri Atenei e approva l'adesione dei nuovi Dipartimenti;
 - h. riceve le eventuali comunicazioni di recesso dal Centro di altri Atenei, Dipartimenti o di docenti ad esso aderenti;
 - i. propone, previo parere del Consiglio scientifico, agli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa la disattivazione del Centro;
 - l. delibera, a maggioranza assoluta, le proposte di modifiche alla presente Convenzione.
4. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno due volte all'anno o quando ne fa richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere fatta con anticipo di sette giorni, anche a mezzo PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento. Le riunioni sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza, teleconferenza, in via telematica e in modalità mista, a condizione che sia consentito ai componenti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Per la loro validità è necessaria la presenza della metà più uno dei membri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

Articolo 7- Il Consiglio scientifico

- 1. Il Consiglio scientifico è composto dai docenti e dai ricercatori che hanno richiesto di aderire al Centro indicati da ogni Ateneo.
- 2. Il Consiglio scientifico è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno una volta all'anno o quando ne fanno richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della seduta, a mezzo PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento.
- 3. Il Consiglio scientifico indica le linee generali dell'attività scientifica del Centro ed esprime parere sul programma annuale di attività del Centro proposto dal Comitato di Gestione.
- 4. Esprime parere al Comitato di Gestione sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori successive alla costituzione del Centro medesimo.
- 5. Per la validità delle adunanze del Consiglio scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Direttore.
- 6. Le adunanze sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza, teleconferenza, in via telematica e in modalità mista, a condizione che sia consentito ai componenti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale

Articolo 8 - Gestione amministrativo-contabile

- 1. Il Centro rappresenta un'autonoma articolazione scientifica rispetto ai Dipartimenti proponenti, in particolare in merito all'acquisizione e gestione di fondi per progetti di ricerca, fermo restando

che la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e sovranazionali dovrà avvenire per il tramite delle Università convenzionate.

2. Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse garantite dal Dipartimento sede del Centro e su base facoltativa, con apposite delibere, dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione, oltre che da eventuali entrate proprie.

3. Al Dipartimento sede del Centro compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme e del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Università di Firenze.

4. Il Dipartimento sede del Centro e il Centro stipulano un apposito protocollo volto a dettagliare le forme di autonomia del Centro di cui all'art. 35, comma 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze.

5. Il Dipartimento di afferenza inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro in un'apposita sotto-sezione identificabile dall'acronimo del Centro, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

6. Il Centro non ha autonomia patrimoniale. Tutti i beni durevoli acquistati dal Centro sono inventariati dall'Ateneo che è sede amministrativa. I beni concessi in uso, sono iscritti in apposito registro presso le Università aderenti in cui sono allocati ed a seguito di delibera del Comitato di Gestione.

Articolo 9 - Nuove adesioni

1. Possono aderire al Centro altri Dipartimenti degli Atenei promotori, o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di Gestione del Centro.

2. Le ammissioni di altre Università saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, da sottoporre all'approvazione di tutti gli Atenei aderenti.

3. Possono altresì aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi sia italiani che stranieri, non afferenti agli Atenei promotori o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Consiglio scientifico.

Articolo 10 - Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta ogni tre anni alla valutazione degli Organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa del Centro, tenuto conto delle relazioni annuali di cui all'art. 5, comma 2, lett. d, e sulla base di apposita relazione del Nucleo di valutazione dell'Ateneo sede amministrativa.

Articolo 11 - Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data di stipulazione, ha durata di sei anni. Il Centro, dopo la scadenza può essere ricostituito, previa valutazione delle attività svolte dal Centro da parte delle Università aderenti e delibera dei loro organi accademici.

Articolo 12 - Recesso e disattivazione

1. Ciascuna Università aderente può esercitare il proprio recesso mediante comunicazione scritta da trasmettere almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio finanziario in corso con lettera raccomandata R.R. o tramite PEC indirizzata al Direttore del Centro, che la comunica agli Organi Accademici dell'Università sede amministrativa. Il recesso è efficace a partire dall'inizio del nuovo esercizio finanziario.

2. Le Università recedenti rispondono degli obblighi e impegni assunti fino alla data di efficacia del recesso.
3. Il Centro può essere disattivato con delibera delle Università convenzionate, anche su proposta del Comitato di Gestione, adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. L'Università il cui Dipartimento è sede amministrativa, può assumere motivata delibera di proposta di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla base delle valutazioni di cui al precedente art. 10, ritenga che siano venute meno le necessarie condizioni di efficacia ed efficienza.

Art. 13 Destinazione dei beni

1. Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato Centro, i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente, in buono stato d'uso, fatta salva la normale usura.
2. Per quanto concerne i beni acquistati direttamente dal Centro, gli stessi saranno ripartiti fra le Università convenzionate, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta Comitato di gestione, tenuto conto delle esigenze della ricerca scientifica.
3. Le risorse finanziarie assegnate in maniera indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Comitato di gestione.

Articolo 14 - Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alle attività del Centro.
2. Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione della presente Convenzione e contrassegnati dall'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda, dovranno essere considerati come informazione riservata. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.
3. Fermo restando quanto disposto ai precedenti commi, qualora si renda necessaria la divulgazione dei dati di cui al comma 2, essa è regolata da preventivo accordo scritto tra le parti interessate, il quale dispone, fra l'altro, gli obblighi di precisare la provenienza delle informazioni e di citare il progetto di ricerca all'interno del quale esse sono scaturite.

Articolo 15 - Trattamento dati personali

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - "GDPR" e D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" così come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e, ove rilevanti, i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito "Garante").
2. Le Parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli art. 24 e 25 del medesimo GDPR.
3. Le Parti opereranno, ciascuna per le attività di rispettiva competenza in qualità di Titolari autonomi. Ove, però, in attuazione della presente Convenzione vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o, qualora vi sia trasferimento di dati personali fra gli Enti, le Parti dovranno stipulare specifici accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei trattamenti.

Articolo 16 - Tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.
2. Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Il Rettore/Direttore di ciascuna Università convenzionata assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.
3. Gli Atenei convenzionati si scambiano i nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e protezione affinché i referenti della sicurezza delle stesse Università possano definire eventuali azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria.
4. Il personale di ciascuna Università che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione della presente Convenzione, è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Articolo 17 - Coperture assicurative

1. Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.
2. Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il proprio personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.
3. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
4. Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.
5. Ciascuna Università convenzionata dà atto che il proprio personale è in regola con le coperture assicurative sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università aderente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università consorziate senza preventiva autorizzazione del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.
6. Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università e al Direttore del Centro, per il tramite del proprio componente all'interno del Comitato di Gestione e su segnalazione dei propri dipartimenti, l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università aderenti e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Università, per il tramite del proprio componente all'interno del Comitato di Gestione e su segnalazione dei propri Dipartimenti, comunicherà per iscritto alle altre Università consorziate e al Direttore del Centro ogni variazione del personale sopravvenuta nel corso dell'anno.

Articolo 18 - Diritto di proprietà intellettuale e industriale

1. Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri in data anteriore alla sottoscrizione della presente Convenzione.
2. La disciplina della contitolarità dei risultati scaturenti dalle attività previste dalla presente Convenzione e la loro tutela e valorizzazione nell'ambito delle norme sulla proprietà industriale e intellettuale saranno regolati nell'ambito di accordi successivi fra le Parti. Le Parti stabiliscono sin d'ora che il Comitato di Gestione potrà farsi promotore del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi delle Parti coinvolte, cui spetta la titolarità.
3. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività congiunte di ricerca e formazione dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali patrocinanti delle attività in collaborazione.
4. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nel caso eventuale di pubblicazioni, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni medesime e in tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli/delle autori/autrici e/o inventori/inventrici.
5. Nell'ipotesi invece di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente l'eventuale contributo dell'altra Parte.
6. Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.
7. Qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/Intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario alla registrazione dei titoli.

Articolo - 19 Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i firmatari del presente atto e connesse all'esecuzione di questa, sarà competente il Giudice del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Articolo 20 - Modifiche alla Convenzione

1. Le modifiche alla presente Convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal Comitato di Gestione e approvate degli organi di governo delle Università Convenzionate e formalizzate con appositi atti aggiuntivi.

Articolo 21 - Registrazione e bollo

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente, viene redatto in un unico originale e firmato digitalmente ex articolo 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; è registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.
2. L'imposta di bollo (art. 2 tariffa, allegato A, parte prima DPR n. 642/1972) verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che pagherà e tratterà l'originale.

Articolo 22 - Norme Transitorie e Finali

1. La data di stipula del presente atto coincide con la data di repertorio dell'Università di Firenze, ultimo firmatario. L'atto sottoscritto e repertoriato verrà trasmesso dalla sede amministrativa a tutti

gli Atenei aderenti.

2. Gli Atenei aderenti al Centro dovranno comunicare, unitamente alle date delle sedute di approvazione del presente atto da parte dei propri organi accademici, i docenti membri del Consiglio scientifico.

Per l'Università degli Studi di Genova

Il Rettore _____

Per l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Il Rettore _____

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna,

La Rettrice _____

Per l'Università degli Studi di Palermo,

Il Rettore _____

Per l'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa,

Il Rettore _____

Per l'Università della Calabria

Il Rettore _____

Per l'Università degli Studi di Salerno

Il Rettore _____

Per l'Università degli Studi Roma Tre

Il Rettore _____

Per l'Università degli Studi di Roma La Sapienza

La Rettrice _____

Per l'Università degli Studi di Federico II

Il Rettore _____

Per l'Università degli Studi Cà Foscari

La Rettrice _____

Per l'Università degli Studi di Ferrara

La Rettrice _____

Per l'Università degli Studi di Milano Statale

Il Rettore _____

Per l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Il Rettore _____

Per l'Università degli Studi di Torino

Il Rettore _____

Per l'Università degli Studi di Foggia

Il Rettore _____

Per l'Università degli Studi di Bologna

Il Rettore _____

Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza

Il Rettore _____

Per l'Università degli Studi di Firenze

La Rettore _____